Accordo

concernente il commercio, la protezione degli investimenti e la cooperazione tecnica tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Costa d'Avorio²

Conchiuso il 26 aprile 1962 Approvato dall'Assemblea federale il 27 settembre 1962³ Entrato in vigore il 18 dicembre⁴ 1962

(Stato 18 dicembre 1962)

Il Governo della Confederazione Svizzera

0

il Governo della Repubblica di Costa d'Avorio,

desiderosi di stringere vieppiù i legami d'amicizia e di sviluppare la cooperazione economica e tecnica e gli scambi commerciali tra i due paesi,

hanno convenuto:

Art. 1 Cooperazione economica e tecnica

Il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica di Costa d'Avorio si obbligano a cooperare e aiutarsi vicendevolmente per quanto concerne lo sviluppo dei loro paesi, segnatamente nel campo economico e tecnico, in conformità della loro legislazione e delle loro possibilità.

Art. 2 Trattamento della nazione più favorita

Le due alte Parti contraenti convengono d'accordarsi vicendevolmente in quel che concerne i loro rapporti economici, compreso il campo doganale, il trattamento della nazione più favorita.

Questo trattamento, per altro, non si riferisce ai vantaggi, alle concessioni e alle esenzioni tariffali che ciascuna della alte Parti contraenti accorda o accorderà:

- ai paesi limitrofi, nel traffico di confine;
- ai paesi che con essa partecipino a un'unione doganale o a una zona di libero scambio già istituite o istituibili.

RU 1963 55: FF 1962 1113

- Dal testo originale francese.
- Oggi solo la denominazione francese Côte d'Ivoire è ufficialmente in uso.
- ³ RU **1963** 54
- RU 1963 280

Art. 3 Ordinamento delle importazioni in Svizzera

Il Governo della Confederazione Svizzera continua ad accordare all'importazione in Svizzera dei prodotti originari e provenienti dalla Repubblica di Costa d'Avorio il presente ordinamento liberale.

Art. 4 Ordinamento delle importazioni in Costa d'Avorio

Il Governo della Repubblica di Costa d'Avorio autorizza l'importazione dei prodotti originari e provenienti dalla Confederazione Svizzera e in particolare di quelli menzionati nell'elenco S, qui allegato, nell'ambito dei valori indicati per ciascuna posta. Esso accorderà parimente ai prodotti svizzeri le liberazioni delle importazioni o i contingenti complessivi aperti all'importazione dei prodotti esteri. Nell'ambito dell'ordinamento dei contingenti complessivi, le merci svizzere saranno trattate come quelle originarie di altri paesi.

Art. 5 Informazioni commerciali

I servizi competenti dei due Governi si comunicano vicendevolmente, per tempo, ogni utile informazione concernente gli scambi commerciali, segnatamente le statistiche d'importazione e d'esportazione e lo stato dell'impiego dei contingenti indicati nell'accordo. In particolare, le autorità svizzere comunicano almeno una volta l'anno alle autorità della Costa d'Avorio il totale e la composizione delle importazioni svizzere di prodotti originari della Repubblica di Costa d'Avorio. Dal canto loro, le autorità di Costa d'Avorio comunicano alle autorità svizzere il totale e la composizione delle importazioni di Costa d'Avorio di prodotti originari della Confederazione Svizzera.

Art. 6 Ordinamento dei pagamenti

I pagamenti tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Costa d'Avorio, compreso lo scambio delle merci nell'ambito del presente accordo, sono operati secondo l'ordinamento in vigore tra l'area del franco e la Svizzera.

Art. 7 Protezione degli investimenti

Gli investimenti, i beni, i diritti e gli interessi dei cittadini e delle fondazioni, associazioni o società dell'una delle alte Parti contraenti godranno, sul territorio dell'altra Parte, d'un trattamento giusto ed equo, almeno uguale a quello riconosciuto da ciascuna di esse ai propri cittadini o, se sia più favorevole, al trattamento concesso ai cittadini e alle fondazioni, associazioni o società della nazione più favorita

Ciascuna Parte si obbliga ad autorizzare il libero trasferimento del reddito del lavoro o dell'attività esercitata sul suo territorio dai cittadini e dalle fondazioni, associazioni o società dell'altra Parte, e il libero trasferimento degli interessi, dividendi, diritti e altre entrate, ammortamenti e, in caso di liquidazione parziale o totale, del provento della stessa.

Nel caso d'espropriazione o nazionalizzazione di beni, diritti o interessi spettanti a cittadini, fondazioni, associazioni o società dell'una Parte o di altri provvedimenti diretti o indiretti di spoglio, per opera dell'altra Parte, questa dovrà prevedere il pagamento di un'indennità effettiva e adeguata, conformemente al diritto delle genti. L'ammontare di questa indennità, da stabilirsi al momento dell'espropriazione, della nazionalizzazione o dello spoglio sarà pagato in moneta trasferibile, e senza ritardo ingiustificato, all'avente diritto ovunque risieda. I provvedimenti d'espropriazione, di nazionalizzazione o di spoglio non dovranno nondimeno essere discriminativi nè contrari a un'obbligazione specifica.

Art. 8 Clausola arbitrale per la protezione degli investimenti

Le controversie, fra le alte Parti contraenti, circa l'interpretazione o l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 7, che non si sia potuto risolvere in maniera soddisfacente nel termine di sei mesi per la via diplomatica, saranno sottoposte, a richiesta dell'una o dell'altra Parte, a un tribunale arbitrale di tre membri. Ciascuna parte designerà un arbitro. I due arbitri nomineranno un superarbitro, il quale dovrà essere cittadino d'un terzo Stato.

Ove una Parte ometta di designare il suo arbitro, ancorchè l'altra Parte l'abbia invitata a farlo nel termine di due mesi, esso sarà nominato, a richiesta di quest'ultima, dal presidente della Corte Internazionale di Giustizia.

Se i due arbitri non riescano, entro due mesi dalla loro designazione, a mettersi d'accordo sulla scelta del superarbitro, questo sarà nominato, a richiesta di una Parte, dal presidente della Corte Internazionale di Giustizia.

Ove, nei casi previsti nei capoversi 2 e 3, il presidente della Corte Internazionale di Giustizia sia impedito, o sia cittadino di una Parte, le nomine saranno fatte dal vice-presidente. Se questo è impedito oppure cittadino di una Parte, le nomine saranno fatte dal membro più anziano della Corte, che non sia cittadino di alcuna delle Parti.

Salvo disposizione contraria delle Parti, il tribunale stabilisce la sua procedura.

Le decisioni del tribunale sono obbligatorie per le Parti.

Art. 9 Commissione mista

A richiesta dell'una o dell'altra Parte contraente, sarà adunata una commissione mista. Essa veglia sull'applicazione del presente accordo e s'intende circa ogni disposizione diretta a migliorare le relazioni economiche tra i due paesi.

Art. 10 Applicazione dell'accordo al Liechtenstein

Il presente accordo è applicabile al Principato del Liechtenstein, fin tanto che questo sarà legato alla Svizzera da un trattato d'unione doganale⁵.

Art. 11 Entrata in vigore e prorogazione

Il presente accordo ha effetto a contare dal 1° gennaio 1962 fino al 31 dicembre 1963. Esso sarà tacitamente prorogato di anno in anno, sempre che l'una o l'altra Parte contraente non lo disdica per iscritto tre mesi prima della scadenza.

Esso è provvisoriamente applicabile a contare dal giorno della firma ed entrerà in vigore definitivamente dopo che ciascuna parte avrà comunicato all'altra d'essersi conformata alle disposizioni costituzionali sulla conclusione ed entrata in vigore degli accordi internazionali.

In caso di disdetta, le disposizioni degli articoli 7 e 8 rimarranno applicabili ancora per dieci anni gli investimenti attuati prima della stessa.

Fatto ad Abidjan, in due esemplari, il 26 giugno 1962.

(Seguono le firme)

Elenco S Importazioni di prodotti svizzeri nella Repubblica di Costa d'Avorio

Numero d'ordine	Designazione della merce	Contingenti annuali in 1000 fr. s.
1	Latte medicinale, latte concentrato, sterilizzato, pastorizzato, ecc.	150
2	Prodotti chimici diversi contingentati, di cui sostanze coloranti e prodotti farmaceutici	200 + s. b.6
3	Prodotti tessili diversi contingentati, di cui tessuti di cotone stampati e fazzoletti da naso	600
4	Raccordi	50
5	Materiale meccanico ed elettrico diversi e contingentati, comprese le macchine calcolatrici e i registratori di cassa	400 + s. b. ⁷
6	Macchine per cucire	liberate
7	Macchine per scrivere	100
8	Apparecchi fotografici e accessori, fonografi, lettori di suono, motori, giradischi, cambiadischi, ecc., di cui almeno il 50% per apparecchi cinematografici (proiettori e camere).	100
9	Apparecchi e strumenti diversi contingentati, i cui microscopi	100
10	Orologi e forniture per riparazioni, casse di orologi	300
11	Diversi, compresi i pezzi di ricambio	500

s.b. = secondo il bisogno s.b. = secondo il bisogno

⁷